SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1997.

Approvazione dello statuto dell'Università.

97A3019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 maggio 1997, n. **135.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « 465 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 515 miliardi » *e le parole:* « 1.465 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1.515 miliardi »;

al comma 3 sono premesse le seguenti parole: « Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ».

All'articolo 2, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: « L'erogazione del contributo » *fino a:* « per l'anno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « nel limite complessivo di lire 40 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonchè i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi »;

al comma 4, capoverso 21, le parole: « sessanta » *e* « venti » *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* « quaranta » *e* « quaranta »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità »;

al comma 7, ultimo periodo, le parole: « dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 »;

al comma 8, dopo le parole: « Ministero per i beni culturali e ambientali » *sono inserite le seguenti:* « nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « con priorità per » *sono sostituite dalle seguenti:* « destinando non meno dei due terzi del totale a »;

al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. - *(Procedure relative agli ammortizzatori sociali) — 1.* Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991 ».

All'articolo 6, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « interventi di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « Ministro dell'ambiente » *sono inserite le seguenti:* « di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* « e capitoli » *è inserita la seguente:* « 1109, »; *dopo le parole:* « l'evasione fiscale, » *sono inserite le seguenti:* « ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.

1-*ter*. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997 ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo la parola:* « montane » *sono inserite le seguenti:* « , dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione »;

al comma 1, lettera b), *secondo periodo, dopo la parola:* « ricorso » *è inserita la seguente:* « anche ».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate ».

All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

"8-*bis*. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori" ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri)*. – *1.* Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994 ».

All'articolo 13:

al comma 2, è soppresso il secondo periodo;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento.

4-*ter*. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1 ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole da: « edilizia agevolata » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità »;

al comma 5, le parole: « quindici per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dieci per cento ».

L'articolo 16 è soppresso.

All'articolo 17, al comma 1, le parole: « all'attività di gestione aeroportuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonchè all'attività di gestione aeroportuale ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « aventi ad oggetto » *sono inserite le seguenti:* « provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e »;

al comma 2, le parole: « , quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso » *sono soppresse;*

al comma 3, è premessa la parola: « Tutti ».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. – *(Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali).* – *1.* Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

« ART. 20-*bis*. – *(Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici).* – *1.* Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le

procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

ART. 20-*ter*. – *(Disposizioni in materia di indennità di mobilità)*. – *1*. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.

2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2280):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) il 26 marzo 1997.

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 aprile 1997.

Esaminato dalla 5ª e 8ª commissione il 3, 9, 15, 16, 17, 29 e 30 aprile 1997.

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3677):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Lavori pubblici), in sede referente, il 12 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 maggio 1997.

Esaminato dalla V e VIII commissione 13, 14 e 16 maggio 1997.

Esaminato in aula il 19, 20 e 21 maggio 1997 e approvato il 22 maggio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 giugno 1997.

97G0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1997.

Aggiornamento, per l'anno 1997, del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che stabilisce criteri e modalità di aggiornamento annuale del trattamento economico dei «dirigenti civili e militari» dello Stato;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, concernente l'aggiornamento annuale del trattamento economico anche dei professori e ricercatori universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1996, con il quale è stata determinata la misura dell'aggiornamento del trattamento economico dal 1° gennaio 1996;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 19 marzo 1997, con la quale si comunica che l'incremento retributivo medio procapite registrato tra gli anni 1995 e 1996 è risultato pari a + 9,58 per cento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro;

Decreta:

Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali dello Stato e del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei professori e ricercatori universitari, indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1996, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in misura percentuale pari a 9,58 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 200

97A4031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 aprile 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale della comunità montana di Marmo Platano.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale è stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che la comunità montana «Marmo Platano» (Potenza) con delibera consiliare n. 4 del 27 gennaio 1995 ha determinato i carichi di lavoro e la dotazione organica definitiva;

Vista la nota n. 16164/C.2516 del 19 dicembre 1995 del Ministero dell'interno - Direzione centrale segretari

comunali e provinciali e del personale degli enti locali, con la quale è stata ribadita la validità della dotazione organica della comunità montana di Marmo Platano (Potenza);

Considerato che con detta rideterminazione della dotazione organica è stata individuata una posizione di eccedenza nella ottava qualifica, profilo di ingegnere, una posizione di eccedenza nella ottava qualifica, profilo di funzionario amministrativo, otto posizioni di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di istruttore tecnico, una posizione di eccedenza nella sesta qualifica, profilo di istruttore amministrativo, sei posizioni di eccedenza nella quarta qualifica, profilo di esecutore, quattro posizioni di eccedenza nella terza qualifica, profilo di operatore;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 10371 del 27 dicembre 1996, con la quale in base all'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 112/1995 è stato inviato alle rappresentanze sindacali il prospetto riepilogativo dal quale risultano le eccedenze;

Vista la nota del 17 gennaio 1997, pervenuta il 27 gennaio 1997, con la quale le organizzazioni sindacali aziendali non hanno espresso alcun parere sulla situazione di eccedenza del personale della comunità montana di Marmo Platano (Potenza);

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione delle eccedenze risultanti presso la comunità montana di Marmo Platano (Potenza);

Decreta:

Art. 1.

Per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, a seguito della rideterminazione della dotazione organica secondo i carichi di lavoro è dichiarata l'eccedenza, nei ruoli della comunità montana di Marmo Platano (Potenza), di n. 1 unità, ottava qualifica funzionale, profilo di ingegnere, di n. 1 unità, ottava qualifica funzionale, profilo di funzionario amministrativo, n. 8 unità, sesta qualifica funzionale, profilo di istruttore tecnico, n. 1 unità, sesta qualifica funzionale, profilo di istruttore amministrativo, n. 6 unità, quarta qualifica funzionale, profilo di esecutore, n. 4 unità, terza qualifica funzionale, profilo di operatore, per un totale di n. 21 unità.

Il presente decreto è inviato per la registrazione alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 2 aprile 1997

p. *Il Ministro:* BETTINELLI

97A3976

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 136.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del terapista occupazionale;

Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.

2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie:

a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni

del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;

b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;

c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;

d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;

e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;

f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.

3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.

4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 229

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

97G0168

ORDINANZA 20 maggio 1997.

Misure urgenti per la rilevazione straordinaria dei capi bovini presenti nelle aziende da latte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, il convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, recante «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, relativo alla identificazione ed alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 novembre 1991 recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» di Teramo;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, che autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nella aziende da latte, ai fini dell'attuazione della disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, sopra citato;

Visti l'art. 1, comma 30, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, e la nota protocollo n. 863 del 14 maggio 1997 della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, relativi alla richiesta di collaborazione ed assistenza della forza pubblica in occasione della succitata rilevazione straordinaria;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini di disporre di dati aggiornati sulla produzione nazionale di latte e in applicazione dell'art. 1, comma 36, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 8, i presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, che si avvalgono, ove necessario, della collaborazione della forza pubblica, coordinata, se del caso, dal Comitato ordine e sicurezza pubblica, effettuano la rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini al momento presenti nelle aziende da latte entro e noi oltre il 10 giugno 1997, utilizzando la scheda di rilevazione conforme al modello di cui all'allegato 1.

2. La scheda di rilevazione di cui al comma 1 è stampata e distribuita alle regioni e province autonome entro il 25 maggio 1997 a cura del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in Teramo.

3. Gli interventi di rilevazione sono eseguitati da veterinari dipendenti delle aziende unità sanitari locali e, solo per sopperire a carenze di organico o per fronteggiare il mggior carico di lavoro, possono essere affidati a veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati di pubblico servizio, direttamente autorizzati dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale; gli interventi di rilevazione devono comunque essere coordinati da un veterinario dipendente dell'azienda unità sanitaria locale.

4. La rilevazione eseguita dai veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali costituisce compito di istituto ed è pertanto retribuita secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le aziende unità sanitarie locali provvedono a mettere a loro disposizione il mezzo di trasporto o, in sua sostituzione, a corrispondere l'indennità chilometrica. La rilevazione eseguita dai veterinari liberi professionisti dà diritto a un compenso di lire diecimila per ogni azienda e di lire trecento per ogni capo censito; ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta ad utilizzare nella rilevazione sul territorio almeno un veterinario dipendente.

5. Oltre a quanto previsto al comma 1, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti a compilare la scheda conforme al modello di cui all'allegato 2, relativa all'accertamento straordinario del patrimonio bovino da latte per gli anni 1994, 1995 e 1996, sulla base dei modelli 2/33 già agli atti degli stessi servizi le modalità di distribuzione di tale scheda sono le medesime di quelle previste al comma 2.

6. Le schede di cui ai commi 1 e 5 devono essere sottoscritte in modo conforme a quanto in esse indicato ed inviate, in copia conforme all'originale, al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, non appena completate nel corso dell'attività di rilevazione e comunque non oltre il 10 giugno 1997; gli originali delle schede devono essere conservati presso i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, anche ai fini eventuali, successivi controlli. Entro il 20 giugno 1997 i dati contenuti nelle schede sono messi a disposizione dell'AIMA e delle regioni e province autonome, tramite la banca dati di cui all'art. 1, comma 36, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81.

7. I dati di cui al comma 6, devono essere successivamente ridistribuiti, con le modalità previste da detto comma, alle regioni e province autonome ai fini delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 nonché di quelle di sorveglianza epidemiologica espletate attraverso gli osservatori epidemiologici veterinari regionali o gli istituti zooprofilattici sperimentali.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 236

ALLEGATO 1

REGIONE ____________________	U.S.L. __________	**MODELLO 1** **Pagina 1 di ____**

ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEL PATRIMONIO BOVINO DA LATTE

Sezione 1

Codice Azienda: |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

Partita i.v.a azienda: ____________________ Codice fiscale azienda: ____________________

Denominazione: ____

Indirizzo azienda: ____________________ Località ____________________

Sezione 2

Proprietario Cognome ____________________ Nome ____________________

Data di nascita: __/__/____ Comune di nascita: ____________________ Sesso (M/F) ___

Residente a: ____________________ Comune ____________________ Provincia ____________

Codice fiscale: ________________ Partita i.v.a: ______________

Detentore Cognome ____________________ Nome ____________________

Data di nascita: __/__/____ Comune di nascita: ____________________ Sesso (M/F) ___

Residente a: ____________________ Comune ____________________ Provincia ____________

Codice fiscale: ________________ Partita i.v.a: ______________

In caso di Società

Legale Rappresentante Cognome ____________________ Nome ____________________

Data di nascita: __/__/____ Comune di nascita: ____________________ Sesso (M/F) ___

Residente a: ____________________ Comune ____________________ Provincia ____________

Codice fiscale: ________________ Partita i.v.a: ______________

Sezione 3

QUOTA LATTE		
ULTIMA QUOTA LATTE CONCESSA		NUMERO BOLLETTINO AIMA
CONSEGNE	VENDITE	

L'Azienda è associata AIA? ☐ SI ☐ NO

L'Azienda ha beneficiato di premi comunitari o nazionali per abbattimento o per abbandono volontario della produzione ?* SI ☐ NO☐

(* Indicare solo i premi per abbattimento non collegati ai risarcimenti per malattie.)

Sezione 4

L'Azienda è stata sottoposta a misure di polizia veterinaria negli ultimi 6 mesi ? ☐SI ☐NO

Numero bovine da latte di età superiore ai 24 mesi presenti in azienda: ____________

Data di compilazione __/__/____ Numero totale pagine compilate ________

Codice fiscale del rilevatore di stalla ____________________

Con la sottoscrizione del presente atto, ferme restando le responsabilità penali derivanti dalla falsità dei dati in esso riportati, i sottoscritti si assumono le responsabilità contabili e amministrative connesse alla rilevazione dei dati inesatti o non veritieri sopraindicati. La responsabilità per i dati di carattere fiscale e di quelli della Sezione 3 è del solo Proprietario o incaricato di stalla.

IL RILEVATORE **IL PROPRIETARIO O L'INCARICATO DI STALLA**

____________________ ____________________

Riempire, cortesemente, il modello in stampatello o altro carattere che ne assicuri la leggibilità

Per le definizione di "Azienda" e di "Detentore" v. art.1 del D.P.R. n.317/1996; con il termine "Proprietario" si intende il proprietario o l'affittuario dell'Azienda.

MODELLO 1
Pag ___ di ___

ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEL PATRIMONIO BOVINO DA LATTE *

N	Matricola	Sesso (M/F)	Data nascita	Razza	In produzione latte (se vacca)
1			__/__/____		☐ SI ☐ NO
2			__/__/____		☐ SI ☐ NO
3			__/__/____		☐ SI ☐ NO
4			__/__/____		☐ SI ☐ NO
5			__/__/____		☐ SI ☐ NO
6			__/__/____		☐ SI ☐ NO
7			__/__/____		☐ SI ☐ NO
8			__/__/____		☐ SI ☐ NO
9			__/__/____		☐ SI ☐ NO
10			__/__/____		☐ SI ☐ NO
11			__/__/____		☐ SI ☐ NO
12			__/__/____		☐ SI ☐ NO
13			__/__/____		☐ SI ☐ NO
14			__/__/____		☐ SI ☐ NO
15			__/__/____		☐ SI ☐ NO
16			__/__/____		☐ SI ☐ NO
17			__/__/____		☐ SI ☐ NO
18			__/__/____		☐ SI ☐ NO
19			__/__/____		☐ SI ☐ NO
20			__/__/____		☐ SI ☐ NO

* N.B.: rilevare tutti i bovini presenti in azienda.

IL RILEVATORE **IL PROPRIETARIO O L'INCARICATO DI STALLA**

____________________ ____________________

Legenda Razze: BA – Bruna Alpina; PN – Pezzata Nera; PR – Pezzata Rossa; MT – Meticcio; LI – Limousine CH – Charolaise; PM – Piemontese; AL – Altre Razze da Latte; AC Altre Razze da Carne

ALLEGATO 2

REGIONE ____________ U.S.L. ____________ MODELLO 2

ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEL PATRIMONIO BOVINO DA LATTE

Sezione 1

Codice Azienda: |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

Partita i.v.a azienda: ____________ Codice fiscale azienda: ____________

Denominazione: ____________

Indirizzo azienda: ____________ Località ____________

Sezione 2

ANNO 1996

Azienda in attività: ☐ SI ☐ NO

Profilassi effettuata: ☐ SI ☐ NO

Numero di bovine da latte nate negli anni 1994 e precedenti, risultante dal Modello 2/33 1996

__Proprietario__ Cognome: ____________ Nome ____________

Data di nascita: __/__/____ Comune di nascita: ____________ Sesso (M/F) ___

Residente a: ____________ Comune ____________ Provincia ____________

Codice fiscale: ____________ Partita i.v.a: ____________

Sezione 3

ANNO 1995

Azienda in attività: ☐ SI ☐ NO

Profilassi effettuata: ☐ SI ☐ NO

Numero di bovine da latte nate negli anni 1993 e precedenti, risultante dal Modello 2/33 1995

Riempire la parte sottostante, qualora il titolare dell'azienda, nel 1995, fosse diverso dal titolare del 1996.

__Proprietario__ Cognome: ____________ Nome ____________

Data di nascita: __/__/____ Comune di nascita: ____________ Sesso (M/F) ___

Residente a: ____________ Comune ____________ Provincia ____________

Codice fiscale: ____________ Partita i.v.a: ____________

Sezione 4

ANNO 1994

Azienda in attività: ☐ SI ☐ NO

Profilassi effettuata: ☐ SI ☐ NO

Numero di bovine da latte nate negli anni 1992 e precedenti, risultante dal Modello 2/33 1994

Riempire la parte sottostante, qualora il titolare dell'azienda, nel 1994, fosse diverso dal titolare del 1995.

__Proprietario__ Cognome: ____________ Nome ____________

Data di nascita: __/__/____ Comune di nascita: ____________ Sesso (M/F) ___

Residente a: ____________ Comune ____________ Provincia ____________

Codice fiscale: ____________ Partita i.v.a: ____________

Con la sottoscrizione del presente atto, ferme restando le responsabilità penali derivanti dalla falsità dei dati in esso riportati, il sottoscritto si assume le responsabilità contabili e amministrative connesse alla rilevazione dei dati inesatti o non veritieri sopraindicati. La responsabilità per i dati di carattere fiscale delle Sezioni 2, 3, 4 è del solo Proprietario o incaricato di stalla.

IL RILEVATORE

Firma ____________ Codice fiscale ____________

IL PROPRIETARIO O L'INCARICATO DI STALLA

Firma ____________ Codice fiscale ____________

Riempire, cortesemente, il modello in stampatello o altro carattere che ne assicuri la __leggibilità__

Per le definizione di "Azienda" v. art.1 del D.P.R. n.317/1996; con il termine "Proprietario" si intende il proprietario o l'allittuario, cioè il titolare, dell'Azienda.

97A4034

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1997.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine per gli anni 1994-1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1994 e 1995.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei cantoni dei Grigioni, del Vallese e del Ticino alla data del 31 agosto del 1994 e del 1995. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1994 e 1995 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote *pro capite*», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1994 e 1995, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1994 e 1995 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota *pro capite*», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) «ai comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 agosto 1994 e al 31 agosto 1995. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota *pro capite*» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; esse, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Art. 7.

Nel prospetto-rendiconto che gli enti beneficiari producono per ogni erogazione è abolita la voce «opere varie».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 224

97A3969

DECRETO 23 maggio 1997.

Elenco degli ambiti territoriali da affidare in gestione commissariale per le province di Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. n. I/2/437/1994, concernente la rideterminazione degli ambiti territoriali per il periodo di gestione definitiva delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, con il quale è stato stabilito che gli ambiti territoriali individuati per il primo periodo di gestione quinquennale con riferimento all'intero territorio della provincia, quali quelli di Cosenza e Chieti, restano determinati, quali ambiti unici, per il periodo decennale delle concessioni del servizio di riscossione con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. n. I/2/437/1994, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi delle nuove province, tra l'altro, di Crotone e Vibo Valentia e sono stati determinati, altresì, quali ambiti unici per il periodo decennale delle concessioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/4276/1994 del 28 novembre 1994 con il quale è stato determinato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Reggio Calabria con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/395/1994 del 31 gennaio 1994 con il quale è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Catanzaro con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/417/1994 del 31 gennaio 1994 con il quale è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Salerno con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1476/1994 del 5 agosto 1994 con il quale alla SE.RI.T. S.p.a. con sede in Montesilvano (Pescara), corso Umberto n. 590, è stata rinnovata la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Chieti a decorrere dal 1° gennaio 1995, prorogato al 1° febbraio 1995 ai sensi dell'art 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1478/1994 del 5 agosto 1994 con il quale alla G.E.T. S.p.a. con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 42/n è stata rinnovata la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza a decorrere dal 1° gennaio 1995, prorogato al 1° febbraio 1995 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;

Visti i decreti ministeriali numeri I/2/157/1995 del 29 gennaio 1995, I/2/158/1995 del 29 gennaio 1995, I/2/6202/1995 del 24 ottobre 1995, I/2/369/1995 del 29 gennaio 1995 e I/2/170/1995 del 29 gennaio 1995 con i quali alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 42/n, sono state conferite le concessioni del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici negli ambiti territoriali rispettivamente delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia a decorrere dal 1° febbraio 1995;

Visti i disciplinari speciali in data 1° dicembre 1994 che regolano per il periodo a regime l'affidamento del

servizio di riscossione dei tributi per i sette ambiti territoriali in questione e che indicano, tra l'altro, la misura dei compensi e dei rimborsi spese;

Considerato che in rettifica di quanto statuito nell'art. 7 dei menzionati disciplinari speciali è stato determinato un nuovo importo della cauzione per ogni singolo concessionario in osservanza delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che conferma per l'anno 1997 i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, occorre provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in gestione commissariale;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1997, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli ambiti territoriali da conferire in concessione per il restante periodo del decennio di gestione a regime, a seguito delle dichiarazioni di recesso presentate ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dalla G.E.T. S.p.a., affidataria degli ambiti delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia, e dalla SE.RI.T. S.p.a., affidataria dell'ambito della provincia di Chieti;

Considerato che con detto decerto ministeriale 26 febbraio 1997 è stato determinato il nuovo importo delle cauzioni per le concessioni degli ambiti sopra indicati, in osservanza delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Considerato che non è pervenuta alcuna istanza di conferimento entro il termine perentorio di trenta giorni, fissato dall'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 26 febbraio 1997;

Considerato che, in base al comma 1 del già citato art. 18, dal prossimo 1° luglio 1997 si verrà a determinare la vacanza delle concessioni del servizio di riscossione nelle province di Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia;

Ritenuto, nel superiore interesse pubblico, di dover comunque garantire all'Erario il regolare afflusso — senza soluzione di continuità — delle entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 24 del decrto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 il quale prevede, al comma 1, che in caso di vacanza della concessione, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 31 che ne facciano domanda, con preferenza per quelli iscritti nel registro dei concessionari, e, al comma 2, che se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione;

Considerato di dover operare al fine di cui sopra ai sensi del suddetto art. 24, comma 1, e che a tal riguardo appare opportuno procedere, ai sensi dell'art. 9 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo bando di gara onde consentire la scelta più ampia tra i soggetti richiedenti, con il precipuo fine di garantire la più stretta osservanza dei principi di trasparenza, obiettività ed efficienza;

Sentito il parere n. 088, che qui si intende integralmente riportato, reso nell'adunanza del 22 maggio 1997 dalla commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali da affidare in gestione commissariale in attesa che sia dato corso al prescritto conferimento definitivo sono:

Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia.

Gli interessati al conferimento delle concessioni degli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno prendere visione dei relativi disciplinari, come di seguito rettificati, presso le competenti direzioni regionali delle entrate.

Art. 2.

In osservanza delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, gli aspiranti commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici per gli ambiti provinciali di Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia, sono tenuti a prestare la cauzione nelle misure che seguono:

per la concessione di Catanzaro L. 15.199.149.495;

per la concessione di Chieti L. 22.816.382.470;

per la concessione di Cosenza L. 33.689.660.835;

per la concessione di Crotone L. 5.386.536.689;

per la concessione di Reggio Calabria lire 20.699.064.894;

per la concessione di Salerno L. 53.652.856.692;

per la concessione di Vibo Valentia lire 4.385.595.638.

Le misure delle cauzioni di cui sopra sono rapportate ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo delle

rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo.

La cauzione può essere adeguata o sostituita, secondo le disposizioni degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

Le domande di affidamento in gestione commissariale vanno presentate in carta legale e a firma autenticata del legale rappresentante, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la presentazione deve essere effettuata mediante consegna alla Direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il Ministro: VISCO

97A4032

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997), **coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 3-*bis*, 12, 19-*bis*, 20-*bis* e 20-*ter* stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. *Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.*

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire *515 miliardi* per l'anno 1998 e di lire *1.515 miliardi* annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. *Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,* al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente

per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. *Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.*

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale

1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. *All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno*

intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, *nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi* a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e sostituito dal seguente:

«*21.* Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del *quaranta* per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del *quaranta* per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.».

4-bis. *I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità.*

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera *h)*, e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera *a)*, dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico *del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997.

8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali *nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana,* per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata.

9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, *destinando non meno dei due terzi del totale a* quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella

conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. *Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.*

Art. 3-*bis*.

Procedure relative agli ammortizzatori sociali

1. *Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.*

2. *Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991.*

Art. 4.

Intervento su immobili adibiti a teatri

1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 5.

Interventi nel settore del trasporto aereo

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 6.

Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera *a)*, proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 *già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto* si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente *di concerto con il Ministero dei lavori pubblici* può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.

7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

Mantenimento in bilancio di fondi

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;

b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;

d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché

la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;

g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996;

h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;

i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;

l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli *1109,* 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, *ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,* nonché l'attività produttiva della predetta amministrazione autonoma.

1-bis. *Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.*

1-ter. *Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997.*

Art. 8.

Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

a) «*54.* Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, *dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione,* delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»;

b) «*56.* I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso *anche* a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.»;

c) «*57.* L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.»;

d) «*58.* Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 9.

Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

1. *Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva*

anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

2. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2-bis. *Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate.*

Art. 10.

Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Art. 11.

Centri storici

1. Al comma 7, lettera *e)*, dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2 , comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;».

2. Al comma 8, lettera *a)*, dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «non siano compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968,».

2-bis. *Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:*

«8-bis. *La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori*».

Art. 12.

Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

1. *Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.*

Art. 13.

Commissari straordinari e interventi sostitutivi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. *(Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione).*

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. *Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel risptto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.*

4-ter. *I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.*

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.*

Art. 14.

Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive.

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere *b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di *edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità.*

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al *dieci per cento* delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Art. 15.

Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera *b)*.

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.».

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.».

Art. 16.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 17.

Anticipata occupazione del demanio aeroportuale

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari *alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.*

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.

Art. 18.

Rimborso delle spese di patrocinio legale

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.

Art. 19.

Norme sul processo amministrativo

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto *provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e* provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. *Tutti* i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 19-*bis*.

Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali

1. *Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Norme finali

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20-*bis*.

Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici

1. *Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.*

2. *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.*

Art. 20-*ter*.

Disposizioni in materia di indennità di mobilità

1. *Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.*

2. *Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.*

3. *Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997.*

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A4045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in decima seduta comune, giovedì 29 maggio 1997, alle ore nove, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

97A4065

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1997 vistato dalla ragioneria centrale il 16 maggio 1997, n. 2405, il dott. Crespi Giuseppe, nato a Genova il 24 settembre 1922, è riammesso all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

97A3942

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20980.XVJ (1111) del 9 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Catapano Multicolore calibro 210», che la ditta Pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica in Saviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio non può essere utilizzato nel territorio nazionale, avendo un calibro superiore al massimo consentito.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26.XVJ (1127) del 9 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Fiorillo Multicolore calibro 80», che la ditta Fiorillo Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25.XVJ (1128) del 9 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Fiorillo Multicolore calibro 90», che la ditta Fiorillo Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24.XVJ (1129) del 9 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Tric Trac S. Antimo 8 pieghe», che la ditta Fiorillo Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A3943

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.233.XVJ (1170) del 9 aprile 1997, l'esplosivo denominato «Tutagex 320», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.232.XVJ (1169) del 9 aprile 1997, l'esplosivo denominato «Tutagex 310», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.234.XVJ (1171) del 9 aprile 1997, l'esplosivo denominato «Tutagex 330», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.231.XVJ (1168) del 9 aprile 1997, l'esplosivo denominato «Tutagex 300», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

97A3944

Riconoscimento e classificazione di polveri per munizioni da caccia e tiro

Con decreto ministeriale n. 559/C.26725.XVJ (1174) del 9 aprile 1997, le polveri denominate: «GPx36», «GPx28», «GPx24», «BI 6x36», «BI 6x32», «BI 6x28», «BI 6x24» e «M.410», che la ditta Baschieri & Pellagri S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Marano di Castenaso (Bologna), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A3945

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla Società minerali industriali Calabria S.r.l. all'ampliamento della concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Colle Costantino» sita in comune di Acri.

Con decreto distrettuale n. 3415 del 25 marzo 1977 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli a accordato alla società S.M.I.C. S.r.l., forma abbreviata di Società minerali industriali Calabria S.r.l. l'ampliamento della concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Colle Costantino» sita in territorio del comune di Acri (Cosenza) da Ha 108 (Kmq 1,08) ad Ha 188 (Kmq 1,18). L'intera area in concessione viene a denominarsi «Colle Costantino Ampliata».

97A3988

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla ditta So.Ge.A.M. S.p.a. di S. Giorgio in Bosco a miscelare l'acqua minerale «Vera»

Con provvedimento n. 948 del 19 marzo 1997, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta So.Ge.A.M. S.p.a., con sede legale e stabilimento di produzione in via Valsugana n. 5, comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), codice fiscale 0036170287, a miscelare l'acqua minerale naturale denominata «Vera», emunta dai pozzi n. 2, n. 3 e n. 4, ricadenti nella concessione mineraria «Vera» in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), con l'acqua minerale naturale proveniente dalla concessione «Vera Seconda» emunta dai pozzi *A*, *B* e *C*.

97A3961

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

D03B «petrologia e petrografia», disciplina «laboratorio di petrografia»;

D04C «oceanografia e fisica dell'atmosfera e navigazione», disciplina «fisica dell'atmosfera».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3990

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti dieci posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottospecificati alla cui copertura di facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

storia di diritto romano;
diritto della banca, della borsa e delle assicurazioni;
giustizia costituzionale;
istituzioni di diritto penale;
diritto ecclesiastico;
diritto processuale civile;
diritto romano (biennale);
diritto romano (biennale);
diritto comune;
scienze delle finanze e diritto finanziario.

Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3963

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: B03X «struttura della materia», disciplina «laboratorio di fisica della materia».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3964

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 aprile 1997 concernente: «Ripartizione di risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome per interventi di edilizia agevolata». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... per interventi di edilizia *agevolata*», leggasi: «... per interventi di edilizia *residenziale*».

97A4028

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500